



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La **Corte di Appello di Bari, Seconda sezione civile**, composta dai signori magistrati:

- | | | |
|----|------------------------------|----------------------|
| 1) | dott. Filippo Labellarte | Presidente |
| 2) | dott. Matteo Antonio Sansone | Consigliere relatore |
| 3) | dott. Carmela Romano | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta nel Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili sotto il numero d'ordine _____ dell'anno 2018 avente ad oggetto: controversie bancarie.

TRA

S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Antonio Mancarella sito in Barletta al _____, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato rilasciato ex articolo 83 c.p.c. come da atto separato in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore depositata in data 18 ottobre 2016

APPELLANTE

E

Banca _____ s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato _____ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla via _____ numero _____ in forza di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello

APPELLATA

All'udienza collegiale del 3 dicembre 2021 che si è tenuta in modalità cartolare con il deposito di note scritte la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE.

Con la sentenza non definitiva numero 697/2021 pubblicata il 9 aprile 2021 la Corte ha così deciso:

La Corte, pronunciando in modo non definitivo sull'appello proposto dalla società S.r.l. con l'atto di citazione notificato il 3 settembre 2018 avverso la sentenza numero /2018 del tribunale di Trani-ex sezione distaccata di Barletta pubblicata il 22 giugno 2018 nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena, così provvede:

- 1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, dichiara la nullità della clausola contenuta nel contratto di conto corrente di corrispondenza del 2 giugno 1988 relativa alla determinazione degli interessi dovuti dal correntista secondo le condizioni praticate usualmente delle aziende di credito sulla piazza; dichiara altresì la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi nel corso del rapporto di conto corrente; dichiara dovuti dalla società all'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena gli interessi legali per tutta la durata del rapporto; dichiara non dovute le commissioni di massimo scoperto per tutta la durata del rapporto;
- 2) Dispone come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio integrativa;
- 3) Riserva alla sentenza definitiva la statuizione sull'appello e sulle spese processuali.

Depositata da parte del consulente tecnico d'ufficio dott. la relazione integrativa in data 21 ottobre 2021, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 3 dicembre 2021 che si è svolta in modalità cartolare con il deposito di note scritte in attuazione delle norme dirette a contrastare l'emergenza sanitaria da covid 19, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.

Con l'ordinanza emessa in data 31 marzo 2021 e depositata il 3 aprile 2021 la Corte ha articolato i seguenti quesiti:

individuare il limite dell'affidamento concesso dall'istituto bancario alla società correntista S.r.l. sul conto corrente numero : , sia in presenza di formali contratti di apertura di credito, sia in presenza di un affidamento di fatto desumibile dai seguenti indici: applicazione di commissione di massimo scoperto; mancanza di

iniziative dell'istituto bancario dirette al rientro della esposizione debitoria nel caso in cui i conti correnti abbiano operato costantemente o frequentemente per periodi significativi con saldi passivi per il correntista;

accertamento della natura solutoria delle singole rimesse effettuate sui conti correnti nel periodo precedente al decennio anteriore alla notificazione dell'atto di citazione del 10 ottobre 2010 (quindi dall'accensione del conto corrente fino al 10 ottobre 2000), dovendosi intendere solutorie le rimesse effettuate sul conto corrente passivo in assenza di apertura di credito, ovvero nel caso di conto affidato anche se in via di mero fatto, le rimesse effettuate sul conto con un saldo passivo per il correntista eccedente il limite dell'affidamento; nel caso in cui non sia desumibile alcun limite dell'affidamento concesso dalla banca, tutte le rimesse effettuate sul conto scoperto dovranno essere ritenute ripristinatorie;

la individuazione delle rimesse solutorie dovrà essere effettuata depurando il conto corrente dagli addebiti illegittimi secondo le varie ipotesi di ricalcolo già formulate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione rassegnata dinanzi al tribunale (cosiddetto saldo legale) e non sul saldo "banca" scaturente dagli addebiti non dovuti all'istituto bancario; in particolare il c.t.u. dovrà rielaborare il saldo del conto corrente secondo le due ipotesi formulate a pagina 10 della relazione contenente la valutazione delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte depositata l'8 agosto 2013, che ha tenuto conto delle ritenute fiscali versate all'Erario da parte della banca sugli interessi attivi per la società correntista;

esclusione dal ricalcolo di tutte le rimesse solutorie effettuate dal correntista nel periodo precedente al 10 ottobre 2000 e quindi rideterminazione del saldo finale del conto corrente; per il resto, il consulente tecnico d'ufficio dovrà attenersi ai criteri già applicati nella relazione depositata nel giudizio di primo grado.

Il c.t.u. dott. _____ ha depositato la propria relazione il 21 ottobre 2021 in cui ha così risposto ai quesiti:

innanzi tutto il c.t.u. ha indicato come segue la documentazione esistente nel fascicolo processuale:

- copia del contratto di conto corrente di corrispondenza n. _____, intrattenuto dalla _____ S.R.L. presso la filiale di _____ della BANCA _____ s.p.a., sottoscritto in data 2.06.1988;
- copia delle "Norme che regolano i servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'Estero" sottoscritte dalla _____ SRL in data 2.06.1988;
- copia delle "Norme che regolano i servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'Estero" sottoscritte dalla _____ SRL in data 6.11.1989;
- copia degli estratti conto e riassunti scalari del conto corrente ordinario n. _____ dall'1.10.1989 al 31.12.2005 ad eccezione di:

- riassunto scalare dall'1.10.1989 al 31.12.1989;
- estratto conto dal 14.05.1997 al 29.05.1997.

Inoltre non sono risultati leggibili i seguenti documenti:

- estratto conto dal 10.06.1998 al 15.06.1998 (illeggibili solo le date valuta);
- estratto conto dal 31.05.2000 al 04.07.2000 (illeggibili solo le date operazione);
- estratto conto dal 10.12.2001 al 02.01.2002 (illeggibili solo le date operazione).

Al fine di effettuare una ricostruzione completa del conto corrente di corrispondenza n. _____, il C.T.U. ha sopperito alla mancanza dell'estratto conto (per il periodo 14.05.1997 - 29.05.1997) ed alla illeggibilità delle date valuta (per il periodo 10.06.1998 - 15.06.1998) utilizzando i movimenti riportati nei riassunti scalari relativi ai rispettivi periodi.

In tale modo è stato possibile ottenere la ricostruzione complessiva del conto corrente n. _____ per l'intero periodo 1.10.1989 - 31.12.2005 senza evidenziazione di "buchi" e quindi senza soluzione di continuità.

La ricostruzione complessiva delle movimentazioni di conto corrente è avvenuta operazione per operazione (n. 12.377 operazioni) come da estratti di conto corrente, al fine di ricostruire gli scalari di conto e rideterminare il saldo del conto corrente alla data del 31 dicembre 2005.

Dall'esame degli estratti conto il c.t.u. ha potuto riscontrare i seguenti elementi.

A partire dal primo estratto conto disponibile in atti e sino a quello al 30.06.1992, la banca ha comunicato alla _____ S.r.l. il tasso debitore pro tempore applicato per gli "sconfinamenti se autorizzati".

A far data dall'estratto conto al 30.06.1992, invece, la banca ha comunicato alla correntista il tasso debitore applicato per gli "sconfinamenti (se autorizzati) e di mora", il tasso debitore applicato "su fido 213" ed il tasso debitore applicato "su fido 1213".

A far data dall'estratto conto al 30.10.1992, la banca ha comunicato oltre ai tassi precedentemente elencati, anche un tasso debitore applicato "su fido 101".

Nonostante l'indicazione della denominazione delle linee di credito concesse alla correntista ("101", "213" e "1213") in nessuno degli estratti conto è riportato il limite dell'affidamento concesso per singola linea di credito.

Anche l'esame della commissione di massimo scoperto tempo per tempo applicata dalla banca non soccorre in tal senso.

Infatti, per tutto il periodo compreso fra il primo estratto conto disponibile ed il 10.10.2000, la banca - in presenza di saldi debitori - ha sempre applicato la commissione di massimo scoperto sulla massima esposizione debitoria raggiunta dal conto corrente nel trimestre di riferimento, con la sola eccezione del 2° trimestre 1997.

In tale trimestre, infatti, la banca a fronte di un saldo debitore massimo raggiunto dal conto di lire 217.885.475, ha addebitato una c.m.s. dello 0,5% sull'importo di lire 200.000.000 ed una c.m.s. dello 0,625% sul restante importo di lire 17.885.475.

Nel primo trimestre successivo con saldi debitori (e cioè nel trimestre chiuso al 31.03.1998), tuttavia, la banca a fronte di un saldo debitore massimo raggiunto dal conto di lire 213.911.706, ha addebitato una c.m.s. dello 0,25% sull'intero importo di lire 213.911.706.

Dall'esame dei saldi del conto corrente è stato possibile verificare che lo stesso ha operato sostanzialmente su "base attiva" almeno fino al 1992 con saltuari e contenuti periodi in cui, invece, il saldo è divenuto negativo.

A partire dal 1993 e fino al 1999, il conto corrente pur continuando ad operare sostanzialmente "su base attiva" è divenuto negativo per periodi più frequenti e più prolungati.

A partire dal 2000, i saldi negativi sono diventati sempre più frequenti e, dal 2002, il conto corrente ha operato sostanzialmente "su base passiva".

Alla luce di tutto quanto precede, ed in particolar modo dei tassi debitori comunicati dalla banca, per il c.t.u. è plausibile ritenere che la stessa avesse concesso delle linee di credito alla società correntista ma, nella documentazione in atti, non vi sono elementi che consentano di individuare il limite di ciascuna tipologia di affidamento concesso alla S.r.l.

Posto dunque che non vi sono elementi che consentano di individuare il limite di ciascuna tipologia di affidamento concesso alla S.r.l., il c.t.u. conformemente al quesito ha qualificato tutte le rimesse effettuate sul conto corrente intestato alla S.r.l. quali rimesse ripristinatorie.

Alle medesime conclusioni si giungerebbe ove si considerasse il conto corrente assistito dal cosiddetto "fido di fatto", ossia da un affidamento il cui limite è pari al massimo scoperto permesso e, quindi, di fatto concesso dalla Banca. Anche in tale ipotesi, infatti, tutte le rimesse intervenute sul conto corrente avrebbero natura ripristinatoria, andando a ricostituire la misura dell'affidamento riutilizzabile, ampliando nuovamente la facoltà di indebitamento concessa dalla banca (nella specie senza un limite preciso contrattualmente determinato e precisamente individuato).

Premesso poi che il contratto di conto corrente n. _____, con riferimento ai tassi di interesse applicabili, fa esplicito rinvio al cosiddetto "uso piazza", il c.t.u. in assenza di un saggio di interesse convenzionalmente pattuito per iscritto - ha rideterminato il saldo del conto corrente applicando gli interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c. pro tempore vigente.

Con riferimento alla capitalizzazione degli interessi, ha riscontrato che la banca ha provveduto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Gli interessi attivi, per contro, sono stati capitalizzati con periodicità annuale dal 31.12.1989 al 31.12.1999; mentre a decorrere dal 30.06.2000, laddove presenti numeri creditori, gli interessi attivi sono stati capitalizzati trimestralmente.

Il contratto di conto corrente di corrispondenza del 2.06.1988, difatti, all'art. 7 commi 1 e 2 prevedeva al riguardo che "i rapporti di dare e avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto, oltre agli interessi ed alle commissioni, anche le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra, con valuta data di regolamento. I conti che risultino, anche saltuariamente debitori, vengono invece, chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno,

settembre e dicembre applicando agli interessi dovuti dal correntista e alle competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto, fermo restando che a fine d'anno, a norma del precedente comma, saranno accreditati gli interessi dovuti dall'Azienda di credito e operate le ritenute fiscali di legge".

Il c.t.u. ha espunto gli originari addebiti (trimestrali) degli interessi passivi e gli originari accrediti (annuali fino al 31.12.1999 e trimestrali dal 30.06.2000) degli interessi attivi, imputando in un'unica soluzione alla fine della rielaborazione (31 dicembre 2005) gli interessi creditori e debitori ricalcolati, eliminando quindi qualsiasi periodicità di capitalizzazione degli stessi.

Infine, con riferimento alle commissioni di massimo scoperto il c.t.u. ne ha riscontrato l'addebito, da parte della banca, nei trimestri in cui il conto corrente ha fatto registrare saldi negativi.

Il c.t.u. ha espunto la relativa posta dal ricalcolo del saldo del conto corrente.

Il saldo del conto corrente di corrispondenza n. . è stato determinato quindi mediante la predisposizione di appositi prospetti riportanti tutte le operazioni:

- ordinate per data valuta;
- depurate degli interessi a debito e a credito, nonché delle commissioni di massimo scoperto, originariamente calcolati dalla Banca;
- ed integrate dal ricalcolo degli interessi a credito e a debito determinati applicando il tasso legale pro tempore vigente ai nuovi saldi che si sono venuti così a formare, e rispettivamente accreditati ed addebitati alla data di rideterminazione del saldo (31 dicembre 2005).

In una ipotesi di calcolo il c.t.u. ha espunto tanto gli interessi attivi originariamente calcolati dalla banca, quanto le ritenute fiscali originariamente trattenute dalla Banca e versate all'Erario per conto del correntista, salvo riaccreditare gli interessi attivi calcolati sui nuovi saldi venutisi a formare al saggio di interesse legale pro tempore vigente.

In altra ipotesi di calcolo ha espunto solo gli interessi attivi originariamente calcolati dalla banca e non anche le ritenute fiscali originariamente trattenute dalla Banca e versate all'Erario per conto del correntista, salvo riaccreditare gli interessi attivi calcolati sui nuovi saldi venutisi a formare al saggio di interesse legale pro tempore vigente.

Da parte del consulente tecnico della Banca s.p.a. sono state presentate delle osservazioni cui il c.t.u. ha risposto.

In particolare, il consulente di parte ha sostenuto che erroneamente il c.t.u. aveva ravvisato la impossibilità di individuare univocamente l'ammontare dell'affidamento concesso dalla banca e quindi aveva ritenuto che tutte le rimesse effettuate prima del decennio anteriore alla notificazione dell'atto di citazione abbiano natura ripristinatoria della provvista cosicché non sono prescritte. Fino al 30 giugno 1992-ha osservato il consulente tecnico di parte della banca- il fido si deve ritenere pari a zero. Di conseguenza, tutte le rimesse transitate sul conto corrente con saldo negativo fino al 30 giugno 92 si devono ritenere solutorie.

Dal 1 luglio 92 fino al 30 giugno 95 data l'obiettivo incertezza sulla natura affidata o non affidata del conto corrente, e sull'importo dell'eventuale affidamento, le rimesse potranno essere eventualmente ritenute ripristinatorie.

Rispondendo a tali osservazioni, il c.t.u. ha osservato quanto segue:

il consulente di parte dell'istituto bancario ha affermato che la prova dell'esistenza e dell'ammontare del fido concesso dalla banca si ricaverebbe dal fatto che in quattro trimestri (3/95-2/97-3/99-1/2000) la Banca ha applicato tassi debitori o cms differenti ai saldi entro ed oltre l'importo di lire 200 milioni che quindi costituirebbe il limite dell'affidamento concesso.

Inoltre, in un trimestre (4/2000) la Banca ha applicato per parte del trimestre tassi debitori differenti ai saldi entro ed oltre l'importo di lire 200 milioni e per la restante parte del trimestre un unico tasso d'interesse debitore tanto ai saldi entro quanto a quelli oltre l'importo di lire 200 milioni.

Nel terzo trimestre del 98 la Banca ha applicato per parte del trimestre tassi debitori differenti ai saldi entro ed oltre l'importo di lire 200 milioni, e per la restante parte del trimestre ha individuato i numeri debitori extra fido su somme eccedenti un importo diverso da lire 200 milioni.

Per otto trimestri (1/96-2/96-4/96-1/97-2/97-1/98-2/98-3/2000), pur in presenza di saldi debitori oltre lire 200 milioni, la Banca ha applicato un solo tasso debitore e una sola aliquota cms tanto per le somme entro, quanto per quelle oltre importo di lire 200 milioni.

I rimanenti trimestri hanno presentato saldi creditori o saldi debitori inferiori alla somma di lire 200 milioni.

Ebbene, il c.t.u. ha osservato che è stato lo stesso consulente tecnico di parte della banca ad affermare che con l'estratto conto al 30 giugno 1992 la Banca aveva comunicato per la prima volta alla società correntista il tasso debitore sulle aperture di credito in conto corrente senza specificazione dell'importo, in aggiunta al tasso debitore sugli sconfinamenti.

Spesso la misura di tali tassi (entro ed oltre il fido), ha osservato il c.t.u., coincide e quindi non consente di stabilire se il tasso in concreto applicato dalla banca si riferisca ad apertura di credito in conto corrente oppure a sconfinamenti. Quindi non si comprende-prosegue il c.t.u.-per quale motivo fino al secondo trimestre 1995 il fatto che spesso la misura dei tassi di interesse debitori (entro ed oltre il fido) coincida, non consenta secondo il parere dello stesso consulente tecnico di parte della banca, di stabilire se il tasso in concreto applicato dalla banca si riferisca ad apertura di credito in conto corrente oppure a sconfinamenti, mentre per il periodo successivo al terzo trimestre 1995 tale circostanza farebbe propendere per l'esistenza di un affidamento e per la individuazione del suo ammontare.

Alla luce di tali perplessità, il c.t.u. ha concluso ribadendo che la documentazione in atti non consente di individuare in modo univoco la decorrenza e l'ammontare dell'eventuale affidamento concesso dal _____ alla società S.r.l.

Alla luce della consulenza tecnica d'ufficio pertanto-che la Corte ritiene di condividere-in mancanza di un limite certo dell'affidamento concesso dalla banca alla società correntista, tutte le rimesse eseguite sul conto prima del decennio anteriore alla notificazione dell'atto di citazione hanno avuto natura ripristinatoria della provvista e quindi non sono prescritte. Questo perché com'è noto, solo le rimesse effettuate sul conto passivo perché privo di affidamento ovvero oltre il limite dell'apertura di credito concessa dalla banca possono essere qualificate come pagamenti mentre quelle effettuate nei limiti dell'affidamento concesso al cliente sono rivolte a ripristinare la provvista e quindi non sono qualificabili come pagamenti suscettibili di immediata ripetizione il cui diritto è soggetto a prescrizione qualora non esercitato nel tempo previsto dalla legge.

A nulla rileva il fatto che non sia stato prodotto alcun contratto di affidamento avente forma scritta, poiché da parte della ditta attrice non è stata sollevata alcuna eccezione di nullità per difetto di forma. Come ha affermato la Corte di Cassazione, in materia di contratti bancari, l'omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, d.lgs. n. 385/1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (cfr. Cassazione civile sez. I - 29/11/2018, n. 30885).

Il difetto di forma scritta del contratto di affidamento avrebbe potuto essere eccepito solo dal cliente, nel cui interesse è prescritta, come si desume dalla su riportata massima e come più volte affermato dalla giurisprudenza di merito, che anche per i rapporti di conto corrente successivi all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria numero 154/92 che ha introdotto a pena di nullità il requisito della forma scritta dei contratti bancari, ha avuto modo di confermare che l'art. 127, comma 2, t.u.b., coerentemente con l'impianto della disciplina sulla trasparenza bancaria, tutta imperniata sulla tutela del cliente, prevede che le nullità previste dal Titolo IV del t.u.b. operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice, sicché la banca non può giovare di tali nullità di protezione. Non è stata così condivisa la tesi dell'Istituto di credito secondo cui è possibile dimostrare l'esistenza di un affidamento soltanto mediante la produzione del documento contrattuale scritto, in quanto in mancanza di esso il contratto di affidamento sarebbe nullo per difetto di forma; l'esistenza di un affidamento può essere fornita anche solo mediante le comunicazioni periodiche inviate ai correntisti dalla Banca (Tribunale sez.

III - Napoli, 10/09/2021; Tribunale sez. V - Palermo, 05/02/2021, n. 484 ; Corte appello - Campobasso, 14/10/2020, n. 306).

In conclusione, non essendo possibile individuare in modo certo il limite dell'affidamento concesso dalla banca alla società correntista, e tuttavia in presenza di univoci elementi a dimostrazione del fatto che il conto corrente intrattenuto dalla società era affidato, il limite dell'affidamento si identifica con la più elevata esposizione debitoria raggiunta dal correntista, con conseguente carattere ripristinatorio di tutte le rimesse effettuate sul conto corrente.

Il credito della società è stato determinato dal c.t.u. in € con l'addebito delle ritenute fiscali che la Banca-come risulta dal prospetto di rielaborazione del saldo allegato alla consulenza tecnica d'ufficio sotto la voce "imposte tasse"-ha corrisposto all'Erario nel corso del rapporto sugli interessi attivi maturati in favore del cliente.

Trattandosi il debito della banca, di somma dovuta a titolo di ripetizione ex articolo 2033 cod.civ., ha natura di debito di valuta (cfr. Corte di cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 14289 del 04/06/2018) e quindi spettano al correntista soltanto gli interessi legali dalla domanda poiché non risulta la malafede dell'istituto bancario attesa la complessità e controvertibilità delle questioni che hanno costituito oggetto della controversia.

L'esito finale della controversia giustifica il regolamento delle spese processuali secondo la soccombenza a carico dell'istituto bancario, liquidate nel dispositivo ai sensi del decreto ministeriale numero 55/2014 in base allo scaglione di riferimento compreso fra € e €

P.Q.M.

La Corte, pronunciando in modo definitivo sull'appello della società S.r.l. proposto con l'atto di citazione notificato il 3 settembre 2018 avverso la sentenza numero 1392/2018 del tribunale di Trani-ex sezione distaccata di Barletta- pubblicata il 22 giugno 2018 nei confronti della Banca s.p.a., così provvede:

- 1) Accoglie l'appello nei limiti precisati in motivazione e per l'effetto. in riforma della sentenza di primo grado, condanna la Banca s.p.a. al pagamento della somma di € in favore della società appellante oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- 2) Condanna la Banca s.p.a. a rifondere le spese processuali in favore dell'avvocato Antonio Mancarella che si è dichiarato anticipatario, e le liquida in € per il compenso professionale oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del 15%, Iva e cpa come per legge;

3) Pone in via definitiva le spese della consulenza tecnica d'ufficio già liquidate con separato decreto a carico della Banca s.p.a.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio in videoconferenza del 2 marzo 2022.

Firmato digitalmente da

Filippo Labellarte presidente

Matteo Antonio Sansone estensore